



## fisco e tributi

# CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 8 del 3 maggio 2018

### NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Studi di settore (p. 2)
- ❖ ENEA (p. 2)
- ❖ Individuate le modalità di pagamento ai fini della relativa detrazione dei carburanti (p. 2)
- ❖ L'agenzia ancora sull'iper (p. 2)
- ❖ Accertato il cambio valute di marzo 2018 (p. 3)
- ❖ L'agenzia interviene sulle società agricole (p. 3)

### GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ La corretta individuazione dell'esercizio di competenza (p. 4)
- ❖ L'accertamento induttivo dei ricavi comporta il riconoscimento dei relativi costi (p. 4)
- ❖ La base imponibile in caso di conferimento di immobili e/o aziende (p. 4)
- ❖ Riliquidazione dell'imposta dopo il classamento di immobili valutati a bilancio (p.5)
- ❖ Non imponibili gli interessi su crediti di imposta (p. 5)
- ❖ Imprese minori con obbligo di indicazione delle rimanenze (p. 5)
- ❖ I requisiti per la detraibilità dell'Iva (p. 6)

### NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Approvati i primi ISA applicabili dal 2018 (p. 7)
- ❖ Scade il prossimo 15 maggio il termine per aderire alla rottamazione di cartelle e avvisi di pagamento (p. 8)
- ❖ Export 4.0 – Contributi regionali (p. 9)
- ❖ Digitalizzazione delle pmi – Concessione di agevolazioni sotto forma di voucher – Disposizioni attuative – modifiche (p. 10)

### APPROFONDIMENTI

- ❖ Il calendario della fattura elettronica (p. 13)
- ❖ Aggiornamenti al modello di comunicazione delle liquidazioni Iva (p. 14)
- ❖ Studi di settore con valore di "compliance" per il periodo di imposta 2017 (p. 17)
- ❖ La gestione amministrativa degli interessi maturati nel 2017 (p. 19)
- ❖ Super-ammortamenti e crediti d'imposta introdotti dalla legge di bilancio 2018 - chiarimenti (p. 22)

### SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 3 al 15 maggio 2018 (p. 24)



## NOTIZIE IN SINTESI

### STUDI DI SETTORE

#### **Modifiche agli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2017**

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che contiene diversi ritocchi agli studi di settore approvati, tra cui quello relativo ad alcune territorialità, anche se l'aspetto più significativo è quello afferente l'introduzione dei "correttivi cassa" utili per la corretta applicazione degli studi di settore da parte delle imprese minori in contabilità semplificata (ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973) che, secondo quanto previsto dall'articolo 66, D.P.R. 917/1986, determinano il reddito in base a un regime contabile improntato al criterio di cassa.

**(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/03/2018, G.U. n. 76 del 31/03/2018)**

### ENEA

#### **Publicato il sito web per l'invio della documentazione dei lavori conclusi dal 1° gennaio 2018**

L'ENEA ha predisposto uno specifico sito internet dedicato all'invio telematico della documentazione necessaria a usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Si ricorda che al fine di fruire della detrazione energetica è obbligatorio effettuare una comunicazione telematica all'ENEA, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati desumibili dall'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e dalla scheda informativa relativa all'intervento realizzato.

**(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sito web finanziaria2018.enea.it, 03/04/2018)**

### **INDIVIDUATE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO, AI FINI DELLA RELATIVA DETRAZIONE DEI CARBURANTI**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203, ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'Iva relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento, 4/4/2018, prot. n. 73203)**

### **L'AGENZIA ANCORA SULL'IPER**

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 è tornata sull'agevolazione consistente nel c.d. iperammortamento precisando che lo stesso compete anche nel caso in cui la perizia slitti di un anno rispetto all'interconnessione.

**(Agenzia delle entrate, risoluzione, 9/4/2018, 27/E)**

Aderente a:



### ACCERTATO IL CAMBIO VALUTE DI MARZO 2018

Con provvedimento dell'11 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate ha accertato il cambio valute estere per il mese di marzo 2018, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento, 11/04/2018, n. 6329)**

3

### L'AGENZIA INTERVIENE SULLE SOCIETÀ AGRICOLE

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28/E dell'11 aprile 2018, è intervenuto in merito alla disciplina fiscale prevista per le società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole catastali di cui all'articolo 32, Tuir, precisando come la scelta non incide sulla possibilità di partecipare al consolidato fiscale. Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha chiarito come non siano utilizzabili in abbattimento del reddito determinato su base catastale gli interessi indeducibili riportabili ex articolo 96, Tuir.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

Aderente a:



## GIURISPRUDENZA IN BREVE

### LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

Anche per le spese e gli altri componenti negativi, dei quali “non sia ancora certa o determinabile in modo obiettivo l'ammontare”, il Legislatore considera come “esercizio di competenza” quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, con il consentire deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L'obiettiva determinabilità sancita dalla legge non è collegata o collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, essendo, altrimenti, a esse demandata la scelta di stabile a quale esercizio di competenza imputare la relativa componente del reddito di impresa, sicché il mancato accordo delle parti non significa necessariamente che il costo non sia, prima dell'accordo stesso, obiettivamente determinabile. Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza, nessun rilievo può essere attribuito alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, che non permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività (cfr. sentenze n. 1107/2017, n. 3484/2014, n. 18237/2012 e n. 3418/2010).

**(Cassazione – sentenza n. 7032 – 23 gennaio 2018 – 21 marzo 2018)**

### L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEI RICAVI COMPORTA IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COSTI

In caso di accertamento induttivo puro (o totalmente extracontabile) del reddito di impresa, di cui agli articoli 39, comma 2, e 41, D.P.R. 600/1973, effettuato dall'ufficio avvalendosi della facoltà di prescindere dalle scritture contabili, la ricostruzione integralmente induttiva dei ricavi, mediante utilizzazione di presunzioni anche non qualificate, deve essere accompagnata dal riconoscimento della necessaria esistenza dei costi, ugualmente determinati in forma induttiva anche mediante presunzioni ugualmente prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in deroga all'articolo 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, Tuir. Se così non fosse, il reddito tassabile determinato in forma puramente induttiva potrebbe equivalere quantitativamente all'entità dei ricavi non depurati dai costi, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva che legittima l'assoggettamento a tassazione in presenza di fatti indice di effettiva capacità economica del soggetto inciso (cfr. sentenze n. 1506/2017 e n. 23848/2009).

**(Cassazione – ordinanza n. 7015 – 17 gennaio 2018 – 21 marzo 2018)**

### LA BASE IMPONIBILE IN CASO DI CONFERIMENTO DI IMMOBILI E/O AZIENDE

In tema di imposta di registro, l'articolo 50, D.P.R. 131/1986, interpretata alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività e oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento (cfr. sentenze n. 18897/2016, n. 23234/2015, n. 17300/2014, n. 3444/2014, n. 2577/2011 e n. 16768/2002).

**(Cassazione – ordinanza n. 7637 – 24 gennaio 2018 – 28 marzo 2018)**



## **RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOPO IL CLASSAMENTO DI IMMOBILI VALUTATI A BILANCIO**

La classificazione catastale di immobili posseduti da imprese, sino a quel momento tassati sulla base del valore indicato in bilancio, consente, nella vigenza dell'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 504/1992, la riliquidazione dell'imposta dovuta sugli anni pregressi, con diritto del contribuente al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, essendo irrilevante il pregresso adempimento degli obblighi impositivi in base ai valori contabili (cfr. sentenza n. 16793/2017).

**(Cassazione – ordinanza n. 7652 – 8 febbraio 2018 – 28 marzo 2018)**

## **NON IMPONIBILI GLI INTERESSI SU CREDITI DI IMPOSTA**

In tema di reddito di impresa, gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, nel vigore del D.P.R. 597/1973, non vanno inclusi nell'imponibile, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito di impresa. Tale disciplina è stata modificata dall'articolo 56, Tuir, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti dal soggetto che produce redditi di impresa, e che opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 42/1988, ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto articolo 56. Tuttavia, il presupposto per la retrodatazione dello ius superveniens viene in concreto meno quando il contribuente abbia, prima dell'entrata in vigore del nuovo Tuir, fatto venir meno, con la presentazione della istanza di rimborso, la conformità alla nuova disciplina, attesa l'emendabilità della dichiarazione dei redditi anche con l'istanza di rimborso, alla stregua del principio della ritrattabilità della dichiarazione affetta da errore, testuale o extra testuale, di fatto o di diritto, il quale comporti l'assoggettamento del dichiarante a oneri fiscali più gravosi di quelli che per legge devono applicarsi (cfr. sentenza n. 9879/2017 e ordinanze n. 19226/2006 e n. 12405/2004).

**(Cassazione – ordinanza n. 8951 – 15 marzo 2018 – 11 aprile 2018)**

## **IMPRESE MINORI CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE RIMANENZE**

Anche le imprese minori di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive l'articolo 62, D.P.R. 597/1973, deve essere fatta distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima quantità, con la possibilità tuttavia, di includere nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Ne deriva che, mentre l'articolo 18, D.P.R. 600/1973 detta la disciplina formale delle rimanenze, indicando gli oneri da osservare affinché esse abbiano effetto ai fini della determinazione del reddito di impresa, l'articolo 62, D.P.R. 597/1973 contiene la disciplina sostanziale per la valutazione delle stesse, intese nel senso di materie e merci smerciate o non lavorate e di prodotti non finiti o finiti ma rimasti presso l'impresa, da valutare secondo le disposizioni richiamate. Pertanto, poiché le rimanenze di un periodo di imposta costituiscono le giacenze di periodo di imposta successivo, è evidente che la nozione tributaria di rimanenze non è data da un numero esprimente un incontrollabile valore globale, poiché, della rimanenza, la norma tributaria postula necessariamente una articolazione di beni per tipi, qualità e valore unitario (cfr. sentenze n. 22174/2006, n. 9946/2003, n. 11515/1997 e n. 7763/1990).

**(Cassazione – ordinanza n. 8907 – 31 gennaio 2018 – 11 aprile 2018)**



## I REQUISITI PER LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA

In tema di Iva, l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 6337/1972, consentendo per le operazioni passive, cioè per i beni o i servizi importati o acquistati, al contribuente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, e inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (cfr. sentenza n. 25777/2014 e n. 16853/2013).

**(Cassazione – ordinanza n. 8887 – 8 marzo 2018 – 11 aprile 2018)**

6

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## NEWS E INFORMATIVE

7

### APPROVATI I PRIMI ISA APPLICABILI DAL 2018

A decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'art. 9-bis DL n. 50/2017, ha disposto l'introduzione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) - in sostituzione degli studi di settore - che rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza aziendale/professionale, esprimendo, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

In seguito, con la Finanziaria 2018 il Legislatore ha previsto il **differimento degli ISA all'esercizio 2018**. Il MEF con decreto del 23.03.2018 ha approvato i primi 69 ISA con le relative note tecniche e metodologiche, in merito alle attività economiche dei comparti manifatture/servizi/commercio e attività professionali, con applicabilità a partire dall'esercizio 2018.

Nello specifico, gli ISA approvati vanno a coinvolgere n. 289 attività nell'ambito dei comparti economici, tra cui il commercio, i servizi, le manifatture e i professionisti. Per individuare l'ISA applicabile si deve quindi fare riferimento **all'attività prevalente**, ovvero quella da cui si genera un maggior ammontare di ricavi/compensi. Il comma 6 del citato art. 9-bis prevede che gli stessi Indici ISA non siano applicabili in caso di inizio/cessione dell'attività e ove i ricavi/compensi siano superiori al limite stabilito dal Decreto di approvazione/revisione degli stessi (limite pari ad euro 5.164.569,00 di ricavi/compensi).

Vi sono inoltre ulteriori cause di esclusione, relativamente ai soggetti che applicano il regime dei minimi ed il regime forfetario, ai soggetti esercenti due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, agli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, alle imprese sociali ed alle società cooperative, consortili e consorzi i quali operano a favore delle imprese socie o associate.

Il DM del 23.03.2018 individua tre tipologie di territorialità, con l'intento di tener conto del luogo in cui il soggetto esercita l'attività, quali il livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF, il livello dei canoni di locazione degli immobili ed il livello delle quotazioni immobiliari.

L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 9-bis citato, rilascerà a disposizione dei contribuenti uno **software specifico di ausilio**. Tale software consentirà al contribuente di indicare l'inattendibilità delle informazioni ricavate dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, mediante l'inserimento dei dati corretti, inoltre evidenzierà il risultato degli indicatori elementari anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del DM 23.03.2018, viene disposto che in dichiarazione sarà possibile indicare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, i quali risulteranno rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al regime premiale.

A seconda infatti del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DM 23.03.2018, verranno riconosciuti i **benefici premiali** di seguito elencati (comma 11 del citato art. 9-bis): esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia necessaria ai

Aderente a:



fini dei rimborsi Iva, per un importo non superiore ai 50.000 euro annui; esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici; esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti, per un importo non superiore ad euro 50.000 annui relativamente all'Iva; esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica; esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38 DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato; anticipazione di almeno 1 anno con graduazione in funzione del livello di affidabilità dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

## SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO

Il decreto fiscale D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle e degli avvisi entro il termine del 15 maggio 2018.

Tale definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") riguarda tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: al fine di individuare i carichi rottamabili non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo;
- carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: sono rottamabili da parte dei contribuenti che non hanno già presentato domanda alla prima rottamazione (ai sensi del D.L. 193/2016);
- carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016: sono rottamabili solo se vengono regolarizzate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 le rate del 2016.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata 2000/17 è possibile compilare il *form* per richiedere il prospetto informativo (<http://www.entraterriscossione.it/RDC/richestaPDA.action>) in cui sono distinti i carichi definibili e quelli non definibili.

### Le tempistiche successive alla protocollazione della domanda di adesione alla rottamazione

Per aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 è possibile effettuare la richiesta entro il 15 maggio 2018 con le seguenti modalità alternative:

- compilare l'apposito *form online* al [link](#)

<https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do>;

- inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 allegando copia del documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione regionale di riferimento (esclusivamente mediante invio da altra casella pec);

Aderente a:



- presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 protocollandola presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In presenza di piani di rateazione, il versamento delle rate scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2000/17 è sospeso fino alla data di scadenza degli importi rottamati.

L'agente della riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 30 giugno 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016) l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. In caso di diniego la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella o avviso) indicato dal contribuente nell'istanza di adesione.

Per i contribuenti, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In seguito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 con gli importi utili per la rottamazione.

## EXPORT 4.0 - CONTRIBUTI REGIONALI

Per le piccole e medie imprese che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri mediante l'accesso alle piattaforme e-commerce e la partecipazione a fiere, la Regione Lombardia ha predisposto un bando di contributo il quale prevede due misure di sostegno alle imprese di micro, piccola e media dimensione con sede legale o operativa nel territorio lombardo. Complessivamente sono stati stanziati euro 5.500.000,00.

Nel bando inoltre sono previsti i settori specifici a cui le imprese che intendono usufruire di tali contributi devono appartenere, quali il settore manifatturiero, il settore delle costruzioni e dei servizi alle imprese. Non sono pertanto ammissibili le aziende del settore del commercio, le imprese agricole ed alcuni settori dei servizi.

Le **due misure di sostegno** previste riguardano:

- 1) apertura/consolidamento di un canale commerciale per l'esportazione dei propri prodotti mediante l'accesso a servizi specializzati per la vendita online "business to business" o "business to consumer" forniti da soggetti terzi ed a condizione che la transazione commerciale risulti avvenire tra l'azienda e l'acquirente finale;
- 2) partecipazione ad una fiera in altro Paese estero selezionato dall'impresa richiedente sulla base delle proprie strategie di esportazione.

Tale agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per realizzare interventi nella misura del 50% delle spese ammissibili, con limiti di investimento minimo richiesti per




partecipare al bando ed un limite massimo con riferimento all'agevolazione concedibile, diverso tra le due suddette misure di sostegno.

<b>MISURA 1: E-COMMERCE PER L'EXPORT</b>	Investimento minimo: 6.000,00 euro	Importo massimo contribuito: 6.000,00 euro
<b>MISURA 2: FIERA PER L'EXPORT</b>	Investimento minimo: 4.000,00 euro	Importo massimo contribuito: 2.000,00 euro

La procedura di presentazione della richiesta di accesso al bando, può essere effettuata dall'impresa esclusivamente mediante il canale telematico, mediante il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>. Inoltre un'impresa può presentare solo una richiesta di contributo per ogni misura, pertanto fino ad un massimo di n. 2 richieste complessive.

In funzione del periodo di realizzazione degli investimenti, la domanda può essere presentata secondo le seguenti scadenze:

<b>FONDI 2018</b>	<b>FONDI 2019</b>
Dal 23.04.2018 al 18.05.2018	Dal 06.11.2018 al 30.11.2018



## DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI VOUCHER - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE

Con due decreti datati 14.3.2018, il Ministero dello sviluppo economico:

- ha pubblicato l'elenco, articolato su base regionale, delle imprese cui risulta assegnabile il c.d. "voucher digitalizzazione" di cui all'art. 6 co. 1-6 del DL 145/2013, al DM 23.9.2014 e al DM 24.10.2017 (c.d. "provvedimento cumulativo di prenotazione");
- ha modificato l'iter amministrativo relativo all'assegnazione definitiva dell'agevolazione, di cui al suddetto DM 24.10.2017.

Con il successivo DM 29.3.2018, è stato fissato il termine iniziale per la presentazione della richiesta di erogazione del voucher, da parte delle imprese assegnatarie.

### **Spese ammissibili**

Le spese connesse all'intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico sono ritenute ammissibili se:

- sostenute successivamente al 14.3.2018;
- ultimate non oltre sei mesi da tale data (quindi, entro il 14.9.2018).

Per "data di ultimazione" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.



### **Presentazione della richiesta di erogazione**

Ai fini dell'assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica.

Nel caso in cui l'impresa non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche.

Unitamente alla domanda di erogazione, occorre trasmettere:

- la documentazione di spesa (i titoli di spesa devono recare la dicitura "Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014", integrata, ove necessario, dalla dicitura "Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020");
- gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l'indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività cui sono riferiti;
- il resoconto sulla realizzazione del progetto.

### **Termine iniziale di presentazione della domanda**

Le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione possono presentare le richieste di erogazione del voucher a partire dal 14.9.2018.

### **Termine finale di presentazione della domanda**

A pena di decadenza, la richiesta di erogazione del voucher deve avvenire entro il 13.12.2018 (90 giorni dalla scadenza della suddetta data del 14.9.2018 per l'ultimazione delle spese).

### **Erogazione del voucher**

Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la domanda di erogazione:

- verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall'impresa;
- accerta la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, il Ministero determina, con proprio provvedimento, l'importo del voucher da erogare. Il termine si interrompe qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni o sia intervenuta una variazione per effetto di operazioni societarie o di cessione dell'attività; in tali ipotesi, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di erogazione solo a seguito del positivo svolgimento delle verifiche connesse all'organicità e alla funzionalità del progetto realizzato e al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda ovvero della verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi.

Nel caso in cui, nell'ambito delle attività di verifica, emergano irregolarità contributive, il Ministero adotta il provvedimento per la determinazione dell'importo del voucher secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione del c.d. intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del DL 69/2013, il quale si sostanzia nella decurtazione del voucher della parte corrispondente all'inadempienza accertata e nel versamento di detto importo direttamente agli Istituti previdenziali.

Aderente a:



### Controlli

Il Ministero dello sviluppo economico, successivamente all'erogazione del voucher, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione e, nel caso di esito negativo, procede alla revoca delle agevolazioni.

Nel caso in cui, in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero accerti l'insussistenza delle condizioni previste per l'assegnazione del voucher, lo stesso provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di erogazione.

Sono possibili accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda e nella successiva richiesta di erogazione.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle scadenze in merito:

data da cui è possibile effettuare le spese agevolate	dal 14 marzo 2018
ultima data in cui sarà possibile sostenere le spese agevolate	entro il 14 settembre 2018
invio richiesta di erogazione corredata dalla documentazione di rendicontazione	dal 14 settembre 2018 al (entro il) 13 dicembre 2018
erogazione del voucher	entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## APPROFONDIMENTI

# IL CALENDARIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

A partire dall'**1.1.2019**, come previsto dalla Finanziaria 2018, la **fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori soggetti passivi Iva**. Il Legislatore ha inoltre anticipato tale obbligo all'**1.7.2018** per quanto riguarda le cessioni di gasolio/benzina utilizzati come carburanti per motore, per le prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito dei contratti di appalto pubblici, nonché per gli acquisti di carburante da parte di soggetti passivi Iva per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. E' stato inoltre differito all'**1.9.2018** il suddetto obbligo per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell'ambito del "tax free shopping".

Con riferimento all'**obbligo per tutti gli operatori a partire dall'1.1.2019**, l'art. 1, comma 909 della Finanziaria 2018 ha riscritto il comma 3 dell'art. 1 D.Lgs n. 127/2015, prevedendo che dalla suddetta scadenza le cessioni di beni, prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti ed identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdl). Tale obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà sia le operazioni tra soggetti passivi di tipo "business to business", sia le operazioni nei confronti dei soggetti passivi privati di tipo "business to consumer". Il suddetto obbligo non riguarderà invece i contributi minimi/forfetari, nonché le operazioni effettuate/ricévute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

### Operazioni tra soggetti passivi (B2B)

La trasmissione dei files al Sdl può avvenire mediante la PEC (per coloro che risultano forniti di una casella di posta elettronica), mediante SDICoop (per coloro che utilizzano servizi di cooperazione applicativa web services), mediante SPCoop (con il trasferimento dati tramite il Sistema pubblico di connettività), mediante SDIFTP (con il trasferimento dati tramite protocollo FTP) e mediante Internet (tramite il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) per i soggetti abilitati ad Entratel/Fisconline o Carta nazionale dei servizi).

Il formato della fattura elettronica si basa sulle medesime specifiche tecniche previste per la fatturazione elettronica emessa verso la Pubblica Amministrazione, per cui risulta necessaria l'apposizione della firma digitale.

I dati da trasmettere andranno rappresentati in formato XML e nel caso in cui non venga utilizzato tale formato e la fattura non transiti da Sdl, la stessa risulterebbe non emessa. Tuttavia è previsto che potranno esservi ulteriori formati basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'UE.

Il Sistema, ricevuta la fattura in formato XML, effettuerà una serie di controlli necessari ai fini del successivo inoltrare al soggetto destinatario. Qualora tale esito risultasse negativo, la fattura non viene inoltrata, ed il Sistema invia una notifica di scarto, risultando la fattura non validamente emessa, mentre in caso di esito positivo, il Sistema inoltra la fattura all'acquirente/destinatario ed invia una ricevuta di consegna al soggetto trasmittente.

### Operazioni nei confronti di soggetti passivi privati (B2C)

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel Cassetto fiscale del consumatore finale le fatture elettroniche emesse nei suoi confronti. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato cartaceo è messa a disposizione direttamente dal cedente/prestatore. Qualora la fattura non venisse emessa in



formato elettronico, la stessa si considera non emessa con applicazione della sanzione di cui all'art. 6 D.Lgs n. 471/97.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo relativo alle modalità di fatturazione a seconda della tipologia del cliente:

Tipologia cliente	Modalità fatturazione	
<b>SOGGETTO PASSIVO</b>	Pubblica amministrazione	Elettronica
	Residente	Elettronica dall'1.1.2019
	Non residente UE	Cartacea
	Non residente extraUE	Cartacea
<b>SOGGETTO PRIVATO</b>	Residente	Elettronica dall'1.1.2019
	Non residente UE	Cartacea
	Non residente extraUE	Cartacea
	Non residente extraUE tax free	Elettronica dall'1.9.2018

## AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l'Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell'adempimento telematico previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). La prossima Comunicazione da inviare, quella relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il **prossimo 31 maggio**.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

### Il modello

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;

Aderente a:



- b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

### Decorrenza

Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere **utilizzato a decorrere** dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al **primo trimestre dell'anno d'imposta 2018**, da presentare entro l'ultimo giorno del mese di maggio 2018.

### Operazioni straordinarie

Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.

PERIODO DI RIFERIMENTO					
VP1	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>

In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che l'operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018).

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione*

1 Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.

2 Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la Comunicazione deve essere presentata:

- dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica **deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1 del quadro VP**. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale

Aderente a:



Iva del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione*

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

#### **Acconto Iva**

Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata **aggiunta la casella dedicata all'indicazione del metodo** prescelto per il calcolo dell'acconto Iva.

Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l'Agenzia verifica l'importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente dalla Comunicazione delle liquidazioni Iva.

<b>VP13</b> Acconto dovuto	Metodo	1	2						
----------------------------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--

In colonna 2 occorre indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;

"4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.



## STUDI DI SETTORE CON VALORE DI “COMPLIANCE” PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2017

Il D.L. 193/2016 aveva previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 fossero introdotti gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale) in sostituzione degli studi di settore. Disciplinati dal D.L. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

È però con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (la L.205/2017) che il legislatore ha previsto lo slittamento al periodo d'imposta 2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità (ISA), determinando importanti conseguenze applicative per la disciplina di studi di settore e parametri applicabili al periodo d'imposta 2017.

I fatti appena descritti mettono in evidenza due importanti criticità con riferimento al periodo d'imposta 2017:

- la tardiva pubblicazione in gazzetta ufficiale degli studi di settore
- la mancata revisione triennale di circa un terzo degli studi di settore

Con riferimento al primo aspetto si evidenzia come la modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2017 sia stata approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2018 e successivamente modificata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2018, in violazione quindi della previsione contenuta nell'articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011 secondo la quale gli studi di settore vanno pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. A questo si aggiunge il fatto che quest'anno gli studi di settore sono stati approvati con semplice provvedimento direttoriale in luogo della ordinaria decretazione da parte del Mef.

Con riferimento al secondo aspetto, la mancata revisione triennale nel corso del 2017 prevista dall'articolo 10-bis, L. 146/1998 lascia più di un dubbio sull'effettiva efficacia probatoria di buona parte degli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017. Per gli studi di settore approvati con il D.M. 29 dicembre 2014, infatti, si tratta dell'applicazione per il quarto anno consecutivo, in violazione quindi dell'obbligo normativo in precedenza richiamato.

La logica conseguenza delle descritte criticità non può che essere l'ulteriore depotenziamento della capacità probatoria degli studi di settore che per il periodo d'imposta 2017 dovrebbero assumere esclusiva valenza “statistica”.

Entrando nel merito degli aspetti compilativi del modello Studi di Settore si segnalano alcune interessanti indicazioni fornite dalla Commissione degli Esperti nelle riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018. In particolare due sono gli aspetti da mettere in evidenza:

1. la modifica degli studi di settore applicabili dalle imprese in contabilità semplificata alla luce delle nuove regole di applicazione del regime applicabili dal 2017;
2. gli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica del 2017.

In relazione al primo punto, la Commissione, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni di categoria interessate e degli elementi di approfondimento forniti in merito dalla SOSE, ha espresso, all'unanimità, parere positivo riguardo gli interventi correttivi finalizzati all'applicazione degli studi di settore



alle imprese in contabilità semplificata sulla base dei dati contabili dichiarati per “cassa”. In proposito si è rilevata l’esigenza di prevedere per le imprese in contabilità semplificata, al fine di un utilizzo in fase applicativa, la compilazione delle seguenti variabili:

- componenti positivi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;
- componenti positivi di reddito che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;
- componenti negativi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”;
- componenti negativi di reddito, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Dette indicazioni sono state recepite nel recente D.M. 23 marzo 2018 con il quale, oltre ad apportare modifiche alla territorialità, vengono appunto individuati i correttivi alle regole di “cassa” per consentire la corretta applicazione degli studi di settore da parte delle imprese minori in contabilità semplificata secondo quanto previsto dall’articolo 66, Tuir.

In relazione al secondo punto, nella riunione del 28 marzo 2018, la SOSE ha illustrato alla Commissione i risultati delle analisi effettuate ed è stata verificata la validità dei correttivi congiunturali previsti per il periodo d’imposta 2017, mediante la loro applicazione sui circa ottantamila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria. I correttivi individuati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2017 sono riconducibili a queste cinque categorie:

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all’analisi di normalità economica;
- interventi relativi all’analisi di coerenza economica.

La Commissione ha espresso all’unanimità parere positivo riguardo tali risultati, confermando quindi quanto emerso durante la riunione dello scorso 14 dicembre in merito alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi congiunturali.



## LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017

19

L'articolo 120, comma 2, lettera b) del Testo unico bancario sancisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Pertanto, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cliente e l'istituto di credito, gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito ed agli sconfinamenti sono conteggiati alla data del 31 dicembre, separatamente dal capitale e divengono esigibili alla data del 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

### La competenza degli interessi attivi e passivi maturati

Dal 1° ottobre 2016 (data di entrata in vigore della delibera CICR n.343/2016 che ha modificato il Tub) gli istituti di credito riportano negli estratti conto periodici (estratti conto scalari) il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati sul rapporto senza però effettuare l'accredito/addebito degli stessi nelle movimentazioni periodiche di conto corrente. La rilevazione contabile degli interessi si basa sulla maturazione degli stessi e non sulla loro esigibilità: di regola, al rilascio di ogni estratto conto scalare trimestrale, vengono dettagliate le competenze di periodo e nell'ultimo estratto conto rilasciato con data di riferimento 31 dicembre, viene riportato il riepilogo degli interessi creditori e debitori maturati nell'anno in corso.

Continua a essere, invece, calcolata e liquidata trimestralmente in misura proporzionale rispetto all'intera somma messa a disposizione (linea di affidamento) la commissione di messa a disposizione fondi (o commissione di disponibilità fondi). La commissione disponibilità fondi rappresenta il prezzo degli affidamenti concessi dall'istituto di credito, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. La percentuale massima applicabile è pari allo 0,50% trimestrale (2% annuale), oggetto di contrattazione con l'istituto di credito.

Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca). Gli interessi attivi sono accreditati solo una volta l'anno, con accredito immediato al 31 dicembre; la banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Per l'addebito degli interessi passivi, il periodo di riferimento non è più il trimestre, come avveniva in passato fino al 30 settembre 2016, con l'effetto che "si producevano interessi sugli interessi". Con la nuova normativa, gli

Aderente a:



interessi passivi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno, con esigibilità al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Il cliente ha a disposizione tre modalità per il pagamento degli interessi passivi:

- può pagare il debito da interessi tramite bonifico bancario o in contanti presso la banca;
- può autorizzare l'addebito in conto;
- può concordare con la banca, attraverso un'apposita clausola, che le somme in entrata sul suo conto, siano utilizzate per estinguere il debito da interessi.

L'utilizzo di conti patrimoniali distinti per gli interessi attivi e passivi consente di rilevare per competenza le somme maturate senza incidere sui saldi dei conti correnti relativi ai rapporti con gli istituti di credito, permettendo alla data di effettiva liquidazione un'agevole riconciliazione.

#### **Le modalità di contabilizzazione degli estratti conto scalari**

Nell'estratto conto scalare trimestrale rilasciato dall'istituto di credito sono riportati gli elementi per il conteggio delle competenze, suddivisi tra:

- interessi creditori: calcolati moltiplicando i numeri creditori per i tassi di interesse contrattualmente previsti, indicando l'importo al lordo e l'importo al netto della ritenuta fiscale;
- interessi debitori: calcolati moltiplicando i numeri debitori per i tassi di interesse contrattualmente previsti;
- corrispettivo o commissione disponibilità creditizia: viene riportata la liquidazione su base trimestrale della commissione disponibilità fondi;
- commissione istruttoria veloce: viene riportato il riepilogo degli eventi di sconfinamento autorizzati e degli importi delle commissioni;
- spese: vengono riportate le commissioni addebitate al cliente per canoni di gestione, effettuazione operazioni, etc.

Gli interessi creditori vengono liquidati alla data del 31 dicembre, gli interessi debitori alla data del 1° marzo dell'anno successivo. Il corrispettivo o commissione per disponibilità creditizia, la commissione di istruttoria veloce e le spese vengono addebitate trimestralmente alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (o al più nei primi giorni successivi alla scadenza di ogni singolo trimestre).

La rilevazione contabile degli interessi attivi e degli interessi passivi avviene una volta all'anno, al 31 dicembre per gli interessi maturati nel corso dell'anno: vanno utilizzati appositi conti che possono a titolo esemplificativo essere "*Credito verso banche per interessi attivi maturati*" e "*Debito verso banche per interessi passivi maturati*". Tali conti patrimoniali saranno "chiusi" alla data in cui avviene la movimentazione finanziaria di conto corrente (i primi giorni dell'anno successivo per gli interessi attivi e il 1° marzo per gli interessi passivi).

È necessario utilizzare conti contabili distinti anche per individuare le tipologie di addebiti, in quanto mentre le spese devono essere ricondotte alla voce B7 del Conto economico (Costi per servizi) le commissioni al pari degli interessi debitori vanno riclassificate nell'area finanziaria alla voce C17 del Conto economico (Interessi passivi ed altri oneri finanziari). Gli interessi creditori vanno riclassificati nell'area finanziaria alla voce C16 del Conto economico (Altri proventi finanziari).

Aderente a:



<b>Costi per servizi (B7 del Conto economico)</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari (C17 del Conto economico)</b>
<i>Tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie</i>	<i>Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noleggio cassette sicurezza;</li> <li>• servizi pagamento utenze;</li> <li>• costi per custodia titoli;</li> <li>• commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti);</li> <li>• spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari);</li> <li>• spese per valutazione di immobili per la concessione di mutui;</li> <li>• spese di istruttoria di mutui e finanziamenti;</li> <li>• spese per bonifici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interessi e sconti passivi su finanziamenti/affidamenti da istituti di credito;</li> <li>• commissioni passive su finanziamenti/affidamenti (commissioni disponibilità fondi o istruttoria veloce);</li> <li>• spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni;</li> <li>• differenze negative di indicizzazione su prestiti;</li> <li>• interessi passivi su dilazioni da fornitori;</li> <li>• interessi di mora;</li> <li>• sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa"</li> </ul>

### Esempio

La Alfa Srl presenta il seguente riepilogo delle competenze dell'ultimo trimestre (31 dicembre 2017):

- interessi creditori 19,18 euro
- ritenuta fiscale (26%) 4,99 euro
- interessi debitori 155,20 euro
- commissione disponibilità fondi 50,00 euro
- spese di gestione 35,00 euro

In data 04 gennaio 2018 vengono liquidati gli interessi creditori, la commissione disponibilità fondi e le spese di gestione, mentre in data 1° marzo 2018 vengono liquidati gli interessi debitori. La competenza di tutte le componenti economiche deve essere ricondotta all'esercizio 2017 in quanto relative all'ultimo trimestre:

**31/12/2017: Rilevazione componenti economiche negative liquidazione 4° trimestre 2017**

Diversi	a	Debito verso banche per costi 4° trim. (Sp)	240,20
Interessi passivi su c/c (Ce)			155,20
Commissione disponibilità fondi (Ce)			50,00
Spese bancarie (Ce)			35,00

**31/12/2017: Rilevazione componenti economiche positive liquidazione 4° trimestre 2017**

Credito verso banche per ricavi 4° trim. (Sp)	a	Interessi attivi su c/c (Ce)	19,18
---	---	------------------------------	-------

La ritenuta fiscale del 26% applicata sull'importo lordo degli interessi attivi va contabilizzata solamente alla data di liquidazione degli stessi (4 gennaio 2018), ed è pertanto di competenza dell'esercizio 2018.



Un errore comune è quello di registrare gli interessi sui depositi bancari e sull'utilizzo delle somme finanziate o messe a disposizione, le commissioni e le spese bancarie come ratei attivi o passivi considerandoli come a cavallo di due esercizi. Come chiarisce il principio contabile Oic 18 "Ratei e risconti" i ratei rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi. I proventi e gli oneri bancari da accreditare o da addebitare non sono "quote" a cavallo d'anno, ma crediti o debiti interamente di competenza dell'esercizio 2017 che saranno chiusi nell'esercizio successivo quando si avrà manifestazione finanziaria.

### **Cosa succede se non si pagano gli interessi debitori**

La Banca d'Italia in una comunicazione del 14 febbraio 2017 ha precisato che, ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi, gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili (in corso d'anno) non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili (cioè dal 1° marzo 2018):

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al loro pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo la classe dati "utilizzato";
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo "utilizzato" secondo le regole generali previste per i finanziamenti.

Il cliente che entro il 1° marzo non ha autorizzato l'addebito degli interessi in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza prevista è inadempiente. Se il cliente ha legittimamente ritenuto di non autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi esigibili, potrà comunque disporre l'addebito singolo sul conto o provvedere al loro pagamento in altro modo. Se non lo ha fatto entro il 31 marzo 2018, il debito per gli interessi maturati per l'anno 2017 sarà separatamente segnalato dagli istituti di credito alla Centrale dei Rischi, nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo l'utilizzato senza affidamento.

## **SUPER-AMMORTAMENTI E CREDITI D'IMPOSTA INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 - CHIARIMENTI**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, in data 22.2.2018, alcune risposte relative alle nuove misure di favore per le imprese introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

L'art. 1 co. 29 della L. 205/2017 esclude esplicitamente dalla proroga per il 2018 del super-ammortamento gli investimenti effettuati in veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR.

Il citato art. 164 fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54 co. 1 lettere a) ed m) del DLgs. 285/92 (Codice della strada). Restano, pertanto, esclusi dall'art. 164 co. 1 del TUIR gli altri autoveicoli previsti dallo stesso co. 1 dell'art. 54 del Codice della strada (quali, ad esempio, auto-bus e autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super-ammortamento.

Aderente a:



Viene inoltre precisato che sono esclusi dalla proroga dell'agevolazione per il 2018 i veicoli e i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR anche se a bassa emissione, posto che la norma non opera alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto.

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (art. 1 co. 46-56 della L. 205/2017), si segnalano i seguenti chiarimenti:

- l'agevolazione spetta a prescindere dalla circostanza che l'impresa fruisca anche di super e iperammortamento;
- sono ammesse all'agevolazione anche le imprese artigiane e le imprese agricole;
- l'impresa matura il beneficio al sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione e non sarà prevista un'istanza di accesso all'incentivo. Il previsto decreto attuativo potrà prevedere eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d'imposta.

In merito al credito d'imposta per la quotazione delle PMI (art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017), essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare un'istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## SCADENZIARIO

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 3 AL 15 MAGGIO 2018

24

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 3 al 15 maggio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

#### SCADENZE FISSE

<b>15 maggio</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	---

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)